



# COMUNE DI VADO LIGURE

## PROVINCIA DI SAVONA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

[# ] Comunicata ai Capigruppo

**N. 80 Registro Deliberazioni**

**Data 03/12/2024**

**OGGETTO :**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E EVENTI.

In data 03 DICEMBRE 2024 alle ore 09:00, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
GILARDI FABIO	Sindaco	X	
OLIVERI MIRELLA	Vice Sindaco	X	
LESTINGE ANGELO	Assessore		X
FALCO FABIO	Assessore	X	
RIZZUTI LAURA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale ARALDO DR. PIERO

Il Signor GILARDI FABIO - Sindaco - assume la presidenza dell'adunanza, e constatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/06/2017, n. 96, a termini del quale, *“A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.”*;

VISTA la nota interpretativa della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali del 26/07/2018, concernente l'attuazione del sopra richiamato art. 22, comma 3-bis, D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, con particolare riguardo:

- all'individuazione della tipologia dei servizi da rimborsare che, secondo la nota, risultano circoscritti a quelli di “organizzazione e regolazione del traffico”;
- alla definizione ed elencazione delle manifestazioni escluse dall'obbligo di corresponsione delle spese, da effettuare in sede regolamentare;
- alle modalità di pagamento delle somme a carico del soggetto organizzatore/promotore.

VISTA la nota ANCI n. 273 del 23/11/2017 che ha contribuito a fornire elementi utili per la definizione dell'ambito di applicazione della succitata norma, con riguardo alle iniziative da escludere dalla nuova disciplina ed ai costi da porre a carico dei privati;

VISTA la delibera della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, 15 ottobre 2018, n. 123, con la quale è stato ulteriormente puntualizzato l'ambito di applicazione della norma in esame;

VISTO l'articolo 56-ter del CCNL 2016-2018 per il Personale Comparto Funzioni Locali 21/05/2018, con cui si individuano i criteri di calcolo delle ore aggiuntive effettuate dal personale di polizia locale e sono disciplinati gli ulteriori aspetti relativi alla quantificazione dei costi da porre a carico del privato organizzatore ed alla remunerazione dei dipendenti interessati;

VISTO il contratto decentrato integrativo 04/04/2019, in cui, all'Art. 24 – Prestazioni della Polizia Locale in occasione di attività ed iniziative di carattere privato, è prevista l'emanazione del regolamento in oggetto e sono indicati i criteri generali per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi e per l'erogazione dei compensi al personale, in conformità alle previsioni dell'art. 56-ter del CCNL 2016-2018;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal Comando di Polizia Municipale sulla base della normativa sopra citata, che si allega sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO atto che il Regolamento in questione, in quanto ad oggetto specifico, deve comunque coordinarsi con gli altri regolamenti dell'Ente, specie per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alle manifestazioni ed alle connesse occupazioni stradali e ad altri servizi erogati a pagamento, con particolare riferimento al "Regolamento per la disciplina delle prestazioni soggette a contributo da parte dell'utente (legge 27.12.1997, n. 499, art. 43, comma 4)";

DATO ATTO che, secondo le indicazioni della Conferenza Stato-città, spetta all'Ente la valutazione se escludere o meno dall'applicazione delle norme in questione le manifestazioni oggetto di patrocinio e/o contributo pubblico e che le determinazioni in merito alle casistiche che giustificano l'esclusione dal pagamento dei servizi richiesti sono contenute direttamente nella disciplina regolamentare oggetto della presente delibera di approvazione, alla quale si fa integrale rimando;

RISCONTRATO che la presente deliberazione non integra aspetti di diretta rilevanza economico-finanziaria;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta di deliberazione, a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore VI Corpo Polizia Municipale;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta di deliberazione, a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore II Economico-Finanziario;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 19 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## **D E L I B E R A**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. di approvare il "Regolamento per la disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Municipale a favore di terzi per lo svolgimento di manifestazioni e eventi", che si allega sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

\*\*\* \*\*

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO  
GILARDI FABIO \***

**IL SEGRETARIO GENERALE  
ARALDO DR. PIERO \***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



# COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

## Deliberazione di Giunta Comunale

[# ] Comunicata ai Capigruppo

**N. 80 Registro Deliberazioni**

**Data 03/12/2024**

**OGGETTO :**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E EVENTI.

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15 dicembre 2024 per decorrenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE \***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**COMUNE DI VADO LIGURE**

PROVINCIA DI SAVONA

## **DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale**

### **Settore VI - Corpo di Polizia Municipale**

**Amministrativo Polizia Municipale: PROPOSTA N. 188**

**Data 28/11/2024**

---

**OGGETTO :**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E EVENTI.**

**PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE - NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI**

**IL RESPONSABILE SETTORE II – ECONOMICO-FINANZIARIO**

**Data 28/11/2024**

**( VENTURINO MARIAGIOVANNA ) \***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**COMUNE DI VADO LIGURE**

PROVINCIA DI SAVONA

## **DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale**

### **Settore VI - Corpo di Polizia Municipale**

**Amministrativo Polizia Municipale: PROPOSTA N. 188**

**Data 28/11/2024**

---

**OGGETTO :**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E EVENTI.**

**PARERE TECNICO: FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE SETTORE**

**Data 28/11/2024**

**( CERVENO DR. DOMENICO ) \***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



# **COMUNE DI VADO LIGURE**

Provincia di Savona

Allegato A)

## **DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E EVENTI**

### **INDICE**

#### **CAPO I - Ambito di applicazione**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Attività soggette
- Art. 3 - Manifestazioni e attività accessorie
- Art. 4 - Attività escluse
- Art. 5 - Condizioni oggettive

#### **CAPO II – Procedimento**

- Art. 6 - Presentazione e esame delle domande

#### **CAPO III - Organizzazione del servizio di polizia locale e quantificazione del costo**

- Art. 7 - Esecuzione delle prestazioni
- Art. 8 - Costi per le prestazioni del personale di Polizia Municipale
- Art. 9 - Rendicontazione e pagamento
- Art. 10 - Criteri per l'impiego e per la remunerazione del personale
- Art. 11 - Disposizioni finali, entrata in vigore e abrogazione di norme.

## **CAPO I - Ambito di applicazione**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le prestazioni, a pagamento, rese dal personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Vado Ligure, in occasione dello svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, di seguito "evento/i", organizzate da soggetti privati in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono effettuate, su richiesta di terzi, per l'espletamento di servizi di cui all'art. 168 del T.U.E.L. (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000), in materia di sicurezza e polizia stradale, che si rendano necessari allo svolgimento di attività e iniziative private, che incidano sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione sul territorio comunale, i cui costi sono posti interamente in capo al soggetto organizzatore o promotore, in applicazione dell'art. 22, comma 3-bis, del D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017.
3. Si intendono luoghi aperti al pubblico quelli ai quali è consentito l'accesso secondo le regole fissate dal soggetto proprietario, gestore, concessionario, o comunque avente la disponibilità del bene.
4. Lo svolgimento dei suddetti servizi sarà subordinato alla disponibilità di personale ed alle diverse esigenze operative per le prioritarie attività istituzionali del Comando di Polizia Municipale.

### **Art. 2 - Attività soggette**

1. Sono soggette alla presente regolamentazione le attività ed iniziative organizzate da privati, prive di prevalente interesse pubblico.
2. Lo scopo di lucro, eventualmente collegato all'evento, costituisce presunzione relativa dell'assenza del prevalente interesse pubblico. Si intendono aventi scopo lucrativo, a prescindere dal soggetto organizzatore, gli eventi che sono caratterizzati dalla richiesta di biglietto a pagamento o contributo per l'accesso, da eventuali sponsorizzazioni commerciali ottenute, ovvero dallo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 3.
3. Sono soggette alla presente disciplina le manifestazioni organizzate da soggetti privati o di natura privata, anche se destinatari di contributi specifici, patrocini o di altre forme di riconoscimento dell'evento, salvo che l'Amministrazione comunale individui nelle stesse, col medesimo atto con cui è assegnato il particolare beneficio/riconoscimento, un prevalente interesse pubblico che giustifica l'esenzione dal pagamento degli oneri relativi al servizio di polizia locale richiesto.
4. Di seguito si elencano (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i servizi di carattere privato che possono essere effettuati, a richiesta sia di enti che di persone fisiche e/o giuridiche, in materia di polizia stradale:
  - a. servizi diretti a regolare il traffico;
  - b. servizi in occasione di manifestazioni canore, gare sportive, concerti, spettacoli o eventi di qualsivoglia natura;
  - c. servizi in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali;
  - d. servizi in caso di modifiche temporanee della viabilità;
  - e. servizi resi in occasione di riprese cinematografiche o spot pubblicitari.
  - f. altri servizi di regolamentazione del traffico per attività che non incidono sulla fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, comunque, richiesti dai privati.

### **Art. 3 - Manifestazioni e attività accessorie**

1. Ai fini della valutazione in merito all'assoggettamento dell'evento alla presente regolamentazione costituiscono attività accessorie:
  - a. la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della relativa disciplina;
  - b. la raccolta fondi da parte degli enti del terzo settore, a termini dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017 e 143, c. 3, lett. a), D.P.R. n. 917/1986;
  - c. le lotterie e simili nel rispetto delle norme del D.P.R. n. 430/2001 (in particolare art. 13).

### **Art. 4 - Attività escluse**

1. Sono da considerarsi di prevalente od esclusivo interesse pubblico e quindi non sottoposte all'obbligo del pagamento per i servizi di assistenza e gestione della viabilità le attività ed iniziative di carattere privato con le connotazioni di seguito elencate:
  - a. di carattere sociale ed associativo (con iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente, alla valorizzazione del territorio, alla diffusione attiva dell'educazione motoria e delle pratiche sportive);
  - b. di carattere religioso (caratterizzate da forma rituale e modalità solenne), quando svolte al di fuori dei luoghi di culto e i cortei funebri;
  - c. di carattere politico, elettorale o sindacale (con esclusione dei comizi elettorali);
  - d. di carattere storico/culturale, con particolare riferimento alla diffusione delle tradizioni e della cultura legata a specifici aspetti del territorio in cui si effettua la manifestazione, cui sia riconosciuto il preminente interesse collettivo attraverso deliberazione o altro atto determinativo della Giunta Comunale.
2. Sono altresì esclusi/e dall'applicazione del presente Regolamento:
  - a. gli interventi di assistenza alla viabilità per manifestazioni organizzate o per lavori appaltati direttamente o indirettamente dal Comune, dallo Stato e da altri enti pubblici;
  - b. le prestazioni per manifestazioni alle quali l'Amministrazione partecipa con il proprio gonfalone;
  - c. le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali, così come definiti dall'art. 2 CCNL 19 settembre 2002 - Comparto Regioni-Autonomie Locali personale non dirigente, tra cui, ad esempio, le attività di pronto intervento e l'infortunistica stradale;
  - d. le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983, già disciplinati da apposita normativa;
  - e. le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
  - f. le prestazioni rese del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla L. 7 marzo 1986, n. 65 e alla L.R. Liguria 01/08/2008, n. 31, nonché al vigente Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale e quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti;
  - g. gli interventi per eventi che fanno già parte di una Convenzione Quadro appositamente disciplinata;
  - h. gli interventi d'urgenza in circostanze in cui sussista pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata;
  - i. tutte le prestazioni a favore di terzi qualora vi sia un conflitto, anche potenziale, con il pubblico interesse e/o con le finalità dell'Amministrazione comunale.

## **Art. 5 - Condizioni oggettive**

1. Gli eventi richiedono l'effettuazione di servizi di polizia locale limitatamente alla sicurezza e fluidità della circolazione in presenza di almeno una delle seguenti circostanze:
  - a. previsione di afflussi di pubblico che, stanti le caratteristiche e la localizzazione dell'evento, comportano una significativa concentrazione di persone, con possibili interferenze rispetto alla normale viabilità;
  - b. previsione di significativi afflussi di veicoli, con utilizzo di aree pubbliche limitrofe, per cui si rende necessario assicurare l'ordinata circolazione e sosta degli stessi;
  - c. necessità di temporanee chiusure/deviazioni stradali o altre contingenti modifiche alla viabilità ordinaria per la cui attuazione è necessario il presidio di operatori di Polizia Stradale.

## **CAPO II – Procedimento**

### **Art. 6 - Presentazione e esame delle domande**

1. Sono titolati a presentare domanda per la prestazione dei servizi di polizia locale a pagamento i legali rappresentanti del soggetto organizzatore che intende effettuare la manifestazione o altri responsabili formalmente delegati.
2. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della manifestazione, evento o altra attività, unitamente al relativo programma e tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate con le medesime modalità, fatte salve altre modalità informali per l'integrazione di informazioni e documenti eventualmente indicate dai referenti comunali.
3. Il Comando di P.M. comunicherà entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'evento:
  - a) l'esito dell'istruttoria;
  - b) il numero e qualifica funzionale del personale ritenuto adeguato per svolgere efficacemente e in sicurezza il servizio in relazione all'area interessata e alla tipologia dell'evento/attività;
  - c) l'ammontare presunto dell'importo necessario per effettuare il servizio comprensivo del costo del personale e gli estremi contabili per l'effettuazione del pagamento.
4. Il richiedente provvederà al versamento della somma alla Tesoreria Comunale tramite il canale PagoPA, indicando quale causale del versamento: "corrispettivo per prestazione del Comando P.M. per (denominazione dell'evento) del (data dell'evento)".
5. La ricevuta di versamento dovrà pervenire al Comando di P.M. almeno 3 (tre) giorni prima della data della manifestazione/attività e, comunque, in tempi utili ad organizzare i servizi necessari.
6. Nel caso in cui il Comando di P.M., a seguito di istruttoria di istanze dirette alla sola emanazione di provvedimenti di regolamentazione straordinaria/interdizione del traffico, verifichi che la medesima attività incide sulla fluidità e sicurezza della circolazione stradale, può subordinare l'adozione dei provvedimenti viabilistici richiesti all'intervento di operatori di P.M. dandone preventiva comunicazione all'interessato.
7. Nei casi di effettiva e comprovata impossibilità del rispetto dei termini procedurali sopra indicati da parte del richiedente, il Comando, se accoglie l'istanza, previo dichiarazione di impegno da parte dell'interessato ad effettuare tempestivamente il pagamento, procederà a richiedere all'organizzatore/promotore dell'evento il versamento di quanto dovuto entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di espletamento del servizio.
8. Qualora la richiesta del privato sia di carattere ricorrente/continuativo e per un periodo superiore ai tre mesi, gli interventi della P.M. potranno essere disciplinati attraverso la

sottoscrizione di appositi accordi convenzionali da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale.

### **CAPO III - Organizzazione del servizio di polizia locale e quantificazione dei costi**

#### **Art. 7 - Esecuzione delle prestazioni**

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del precedente art. 6, la predisposizione ed esecuzione del servizio è subordinata all'avvenuto versamento della somma dovuta da parte del richiedente nella misura e nelle forme stabilite nella comunicazione di cui all'articolo precedente.
2. Il mancato pagamento della somma quantificata equivale a rinuncia al servizio, senza la necessità di ulteriore comunicazione da parte del Comando di P.M., con conseguente revoca del provvedimento di regolamentazione temporanea del traffico eventualmente già adottato per l'evento.

#### **Art. 8 - Costi per le prestazioni del personale di Polizia Municipale**

1. Sono posti a carico del privato richiedente i costi relativi ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico relativi all'orario ordinario ed alle ore aggiuntive di lavoro straordinario per il personale di vigilanza, finalizzate alla sicurezza stradale in occasione dell'evento fino alla completa conclusione del servizio di polizia stradale. Detti corrispettivi richiesti all'interessato sono costituiti dal costo lordo sostenuto dall'Ente per il pagamento del personale impiegato nei servizi di polizia stradale richiesti, comprensivi anche degli oneri riflessi a carico dell'Ente e del costo di eventuali riposi compensativi per il personale impiegato.
2. La tariffa oraria relativa all'impiego degli operatori del Corpo di Polizia Municipale è quella prevista dal C.C.N.L. vigente, onnicomprensiva degli emolumenti al personale e degli oneri a carico dell'Ente, precisando che per ogni frazione di ora è richiesta la tariffa prevista per l'intera ora.
3. Per ciascun servizio è previsto l'impiego minimo di due operatori, per una durata minima di almeno tre ore.
4. Gli oneri ulteriori ed aggiuntivi da porre a carico del privato, in particolare per l'impiego di attrezzature e veicoli di servizio, in attuazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997, sono determinati ai sensi del Regolamento per la disciplina delle prestazioni soggette a contributo da parte dell'utente.
5. Gli importi relativi alle prestazioni su indicate sono assoggettabili ad I.V.A. se dovuta.
6. All'esito positivo dell'esame della richiesta di svolgimento dell'evento il Comando di Polizia Municipale procede all'organizzazione del servizio, individua il personale ed i mezzi da destinarvi e quantifica, in via presuntiva, le ore aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro.
3. Il costo complessivo presunto è determinato dal Comando di Polizia Municipale, con l'ausilio del competente ufficio amministrativo comunale, sulla base del costo orario del personale impiegato, calcolato secondo le norme contrattuali vigenti e comunicato al soggetto richiedente.

#### **Art. 9 - Rendicontazione e pagamento**

1. Al termine dell'evento, il Comando di Polizia Municipale svolge una relazione riguardo ai servizi resi e quantifica le ore effettuate da ciascun dipendente, individuando eventuali cause di scostamento rispetto a quanto programmato.

2. La relazione e il prospetto delle ore effettivamente svolte sono comunicati al richiedente ai fini del saldo del pagamento che dovrà essere effettuato entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione.

3. In caso di mancato o incompleto pagamento l'Ente si rivale per la differenza a mezzo degli strumenti di riscossione coattiva applicabili.

4. Nel caso in cui, per ragioni di forza maggiore o per altre particolari comprovate circostanze, il servizio non possa essere svolto o non possa essere portato a termine, ovvero laddove risulti meno oneroso di quanto preventivato, è posta a carico del richiedente solo la parte di oneri corrispondente alle prestazioni effettivamente rese e le somme eccedenti versate a titolo di anticipazione sono restituite all'interessato.

### **Art. 10 - Criteri per l'impiego e per la remunerazione del personale**

1. Le attività a favore di terzi, ai fini di non gravare sui normali servizi istituzionali, vengono svolti in prevalenza come ore di servizio straordinario aggiuntivo, al di fuori dell'orario ordinario di lavoro del Personale del Corpo di Polizia Municipale, purché la prestazione di lavoro del singolo dipendente non sia in contrasto con norme di legge e/o regolamentari e avvenga nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego contrattualizzato.

2. Ferme restando le prevalenti altre esigenze istituzionali di servizio, la scelta del personale da impiegare nei servizi oggetto della presente regolamentazione, quando svolti fuori dall'orario di normale turnazione, comunque nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dalle norme che regolano il lavoro a servizio delle pubbliche amministrazioni, avverrà prioritariamente tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che, su base volontaria, avranno preventivamente manifestato la loro disponibilità a svolgere detta tipologia di attività aggiuntive, secondo un criterio di equo avvicendamento.

3. I servizi di polizia locale oggetto della presente regolamentazione sono disciplinati e svolti in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017, convertito nella L. n. 96/2017 e dall'art. 56-ter del CCNL Personale Comparto Funzioni Locali 21/05/2018. I proventi costituiti dalle somme introitate per il pagamento dei servizi aggiuntivi sono destinate alla retribuzione del personale impiegato in lavoro straordinario, secondo la disciplina stabilita in sede di contrattazione decentrata ai sensi del comma 3-bis del succitato art. 22.

4. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quello al momento previsto per il lavoro straordinario.

5. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario dei singoli dipendenti interessati e non rientrano nel tetto massimo spendibile dall'ente per i compensi per lavoro straordinario.

6. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, costituite dalle somme versate dai soggetti organizzatori degli eventi per cui è erogato il servizio di polizia locale a pagamento.

7. Nel caso in cui venga impiegato personale in regime di lavoro ordinario, ai dipendenti interessati non spetterà alcuna ulteriore remunerazione e le somme introitate per il pagamento del servizio saranno acquisite a bilancio dall'Ente.

### **Art. 11 - Disposizioni finali, entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e si applica il principio secondo cui il pubblico dipendente ha un rapporto esclusivo

con l'Amministrazione comunale e non può svolgere alcuna altra attività lavorativa di tipo subordinato o di lavoro autonomo in assenza di espressa autorizzazione. I servizi resi dovranno essere sempre compatibili con le esigenze generali di organizzazione del Corpo e nel rispetto della funzione di Polizia Municipale e delle finalità istituzionali del Comune, tenuto conto delle priorità da riconoscere all'effettuazione dei servizi di pubblica necessità e interesse generale di competenza.

2. La presente regolamentazione entra in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

3. Ogni norma regolamentare riferita all'ambito materiale oggetto della presente disciplina che contrasti con quanto disposto da quest'ultima deve ritenersi automaticamente abrogata e sostituita dalle presenti disposizioni.



# **COMUNE DI VADO LIGURE**

Provincia di Savona

Allegato A)

## **DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E EVENTI**

### **INDICE**

#### **CAPO I - Ambito di applicazione**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Attività soggette
- Art. 3 - Manifestazioni e attività accessorie
- Art. 4 - Attività escluse
- Art. 5 - Condizioni oggettive

#### **CAPO II – Procedimento**

- Art. 6 - Presentazione e esame delle domande

#### **CAPO III - Organizzazione del servizio di polizia locale e quantificazione del costo**

- Art. 7 - Esecuzione delle prestazioni
- Art. 8 - Costi per le prestazioni del personale di Polizia Municipale
- Art. 9 - Rendicontazione e pagamento
- Art. 10 - Criteri per l'impiego e per la remunerazione del personale
- Art. 11 - Disposizioni finali, entrata in vigore e abrogazione di norme.

## **CAPO I - Ambito di applicazione**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le prestazioni, a pagamento, rese dal personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Vado Ligure, in occasione dello svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, di seguito "evento/i", organizzate da soggetti privati in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono effettuate, su richiesta di terzi, per l'espletamento di servizi di cui all'art. 168 del T.U.E.L. (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000), in materia di sicurezza e polizia stradale, che si rendano necessari allo svolgimento di attività e iniziative private, che incidano sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione sul territorio comunale, i cui costi sono posti interamente in capo al soggetto organizzatore o promotore, in applicazione dell'art. 22, comma 3-bis, del D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017.
3. Si intendono luoghi aperti al pubblico quelli ai quali è consentito l'accesso secondo le regole fissate dal soggetto proprietario, gestore, concessionario, o comunque avente la disponibilità del bene.
4. Lo svolgimento dei suddetti servizi sarà subordinato alla disponibilità di personale ed alle diverse esigenze operative per le prioritarie attività istituzionali del Comando di Polizia Municipale.

### **Art. 2 - Attività soggette**

1. Sono soggette alla presente regolamentazione le attività ed iniziative organizzate da privati, prive di prevalente interesse pubblico.
2. Lo scopo di lucro, eventualmente collegato all'evento, costituisce presunzione relativa dell'assenza del prevalente interesse pubblico. Si intendono aventi scopo lucrativo, a prescindere dal soggetto organizzatore, gli eventi che sono caratterizzati dalla richiesta di biglietto a pagamento o contributo per l'accesso, da eventuali sponsorizzazioni commerciali ottenute, ovvero dallo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 3.
3. Sono soggette alla presente disciplina le manifestazioni organizzate da soggetti privati o di natura privata, anche se destinatari di contributi specifici, patrocini o di altre forme di riconoscimento dell'evento, salvo che l'Amministrazione comunale individui nelle stesse, col medesimo atto con cui è assegnato il particolare beneficio/riconoscimento, un prevalente interesse pubblico che giustifica l'esenzione dal pagamento degli oneri relativi al servizio di polizia locale richiesto.
4. Di seguito si elencano (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i servizi di carattere privato che possono essere effettuati, a richiesta sia di enti che di persone fisiche e/o giuridiche, in materia di polizia stradale:
  - a. servizi diretti a regolare il traffico;
  - b. servizi in occasione di manifestazioni canore, gare sportive, concerti, spettacoli o eventi di qualsivoglia natura;
  - c. servizi in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali;
  - d. servizi in caso di modifiche temporanee della viabilità;
  - e. servizi resi in occasione di riprese cinematografiche o spot pubblicitari.
  - f. altri servizi di regolamentazione del traffico per attività che non incidono sulla fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, comunque, richiesti dai privati.

### **Art. 3 - Manifestazioni e attività accessorie**

1. Ai fini della valutazione in merito all'assoggettamento dell'evento alla presente regolamentazione costituiscono attività accessorie:
  - a. la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della relativa disciplina;
  - b. la raccolta fondi da parte degli enti del terzo settore, a termini dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017 e 143, c. 3, lett. a), D.P.R. n. 917/1986;
  - c. le lotterie e simili nel rispetto delle norme del D.P.R. n. 430/2001 (in particolare art. 13).

### **Art. 4 - Attività escluse**

1. Sono da considerarsi di prevalente od esclusivo interesse pubblico e quindi non sottoposte all'obbligo del pagamento per i servizi di assistenza e gestione della viabilità le attività ed iniziative di carattere privato con le connotazioni di seguito elencate:
  - a. di carattere sociale ed associativo (con iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente, alla valorizzazione del territorio, alla diffusione attiva dell'educazione motoria e delle pratiche sportive);
  - b. di carattere religioso (caratterizzate da forma rituale e modalità solenne), quando svolte al di fuori dei luoghi di culto e i cortei funebri;
  - c. di carattere politico, elettorale o sindacale (con esclusione dei comizi elettorali);
  - d. di carattere storico/culturale, con particolare riferimento alla diffusione delle tradizioni e della cultura legata a specifici aspetti del territorio in cui si effettua la manifestazione, cui sia riconosciuto il preminente interesse collettivo attraverso deliberazione o altro atto determinativo della Giunta Comunale.
2. Sono altresì esclusi/e dall'applicazione del presente Regolamento:
  - a. gli interventi di assistenza alla viabilità per manifestazioni organizzate o per lavori appaltati direttamente o indirettamente dal Comune, dallo Stato e da altri enti pubblici;
  - b. le prestazioni per manifestazioni alle quali l'Amministrazione partecipa con il proprio gonfalone;
  - c. le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali, così come definiti dall'art. 2 CCNL 19 settembre 2002 - Comparto Regioni-Autonomie Locali personale non dirigente, tra cui, ad esempio, le attività di pronto intervento e l'infortunistica stradale;
  - d. le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983, già disciplinati da apposita normativa;
  - e. le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
  - f. le prestazioni rese del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla L. 7 marzo 1986, n. 65 e alla L.R. Liguria 01/08/2008, n. 31, nonché al vigente Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale e quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti;
  - g. gli interventi per eventi che fanno già parte di una Convenzione Quadro appositamente disciplinata;
  - h. gli interventi d'urgenza in circostanze in cui sussista pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata;
  - i. tutte le prestazioni a favore di terzi qualora vi sia un conflitto, anche potenziale, con il pubblico interesse e/o con le finalità dell'Amministrazione comunale.

## **Art. 5 - Condizioni oggettive**

1. Gli eventi richiedono l'effettuazione di servizi di polizia locale limitatamente alla sicurezza e fluidità della circolazione in presenza di almeno una delle seguenti circostanze:
  - a. previsione di afflussi di pubblico che, stanti le caratteristiche e la localizzazione dell'evento, comportano una significativa concentrazione di persone, con possibili interferenze rispetto alla normale viabilità;
  - b. previsione di significativi afflussi di veicoli, con utilizzo di aree pubbliche limitrofe, per cui si rende necessario assicurare l'ordinata circolazione e sosta degli stessi;
  - c. necessità di temporanee chiusure/deviazioni stradali o altre contingenti modifiche alla viabilità ordinaria per la cui attuazione è necessario il presidio di operatori di Polizia Stradale.

## **CAPO II – Procedimento**

### **Art. 6 - Presentazione e esame delle domande**

1. Sono titolati a presentare domanda per la prestazione dei servizi di polizia locale a pagamento i legali rappresentanti del soggetto organizzatore che intende effettuare la manifestazione o altri responsabili formalmente delegati.
2. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della manifestazione, evento o altra attività, unitamente al relativo programma e tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate con le medesime modalità, fatte salve altre modalità informali per l'integrazione di informazioni e documenti eventualmente indicate dai referenti comunali.
3. Il Comando di P.M. comunicherà entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'evento:
  - a) l'esito dell'istruttoria;
  - b) il numero e qualifica funzionale del personale ritenuto adeguato per svolgere efficacemente e in sicurezza il servizio in relazione all'area interessata e alla tipologia dell'evento/attività;
  - c) l'ammontare presunto dell'importo necessario per effettuare il servizio comprensivo del costo del personale e gli estremi contabili per l'effettuazione del pagamento.
4. Il richiedente provvederà al versamento della somma alla Tesoreria Comunale tramite il canale PagoPA, indicando quale causale del versamento: "corrispettivo per prestazione del Comando P.M. per (denominazione dell'evento) del (data dell'evento)".
5. La ricevuta di versamento dovrà pervenire al Comando di P.M. almeno 3 (tre) giorni prima della data della manifestazione/attività e, comunque, in tempi utili ad organizzare i servizi necessari.
6. Nel caso in cui il Comando di P.M., a seguito di istruttoria di istanze dirette alla sola emanazione di provvedimenti di regolamentazione straordinaria/interdizione del traffico, verifichi che la medesima attività incide sulla fluidità e sicurezza della circolazione stradale, può subordinare l'adozione dei provvedimenti viabilistici richiesti all'intervento di operatori di P.M. dandone preventiva comunicazione all'interessato.
7. Nei casi di effettiva e comprovata impossibilità del rispetto dei termini procedurali sopra indicati da parte del richiedente, il Comando, se accoglie l'istanza, previo dichiarazione di impegno da parte dell'interessato ad effettuare tempestivamente il pagamento, procederà a richiedere all'organizzatore/promotore dell'evento il versamento di quanto dovuto entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di espletamento del servizio.
8. Qualora la richiesta del privato sia di carattere ricorrente/continuativo e per un periodo superiore ai tre mesi, gli interventi della P.M. potranno essere disciplinati attraverso la

sottoscrizione di appositi accordi convenzionali da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale.

### **CAPO III - Organizzazione del servizio di polizia locale e quantificazione dei costi**

#### **Art. 7 - Esecuzione delle prestazioni**

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del precedente art. 6, la predisposizione ed esecuzione del servizio è subordinata all'avvenuto versamento della somma dovuta da parte del richiedente nella misura e nelle forme stabilite nella comunicazione di cui all'articolo precedente.
2. Il mancato pagamento della somma quantificata equivale a rinuncia al servizio, senza la necessità di ulteriore comunicazione da parte del Comando di P.M., con conseguente revoca del provvedimento di regolamentazione temporanea del traffico eventualmente già adottato per l'evento.

#### **Art. 8 - Costi per le prestazioni del personale di Polizia Municipale**

1. Sono posti a carico del privato richiedente i costi relativi ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico relativi all'orario ordinario ed alle ore aggiuntive di lavoro straordinario per il personale di vigilanza, finalizzate alla sicurezza stradale in occasione dell'evento fino alla completa conclusione del servizio di polizia stradale. Detti corrispettivi richiesti all'interessato sono costituiti dal costo lordo sostenuto dall'Ente per il pagamento del personale impiegato nei servizi di polizia stradale richiesti, comprensivi anche degli oneri riflessi a carico dell'Ente e del costo di eventuali riposi compensativi per il personale impiegato.
2. La tariffa oraria relativa all'impiego degli operatori del Corpo di Polizia Municipale è quella prevista dal C.C.N.L. vigente, onnicomprensiva degli emolumenti al personale e degli oneri a carico dell'Ente, precisando che per ogni frazione di ora è richiesta la tariffa prevista per l'intera ora.
3. Per ciascun servizio è previsto l'impiego minimo di due operatori, per una durata minima di almeno tre ore.
4. Gli oneri ulteriori ed aggiuntivi da porre a carico del privato, in particolare per l'impiego di attrezzature e veicoli di servizio, in attuazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997, sono determinati ai sensi del Regolamento per la disciplina delle prestazioni soggette a contributo da parte dell'utente.
5. Gli importi relativi alle prestazioni su indicate sono assoggettabili ad I.V.A. se dovuta.
6. All'esito positivo dell'esame della richiesta di svolgimento dell'evento il Comando di Polizia Municipale procede all'organizzazione del servizio, individua il personale ed i mezzi da destinarvi e quantifica, in via presuntiva, le ore aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro.
3. Il costo complessivo presunto è determinato dal Comando di Polizia Municipale, con l'ausilio del competente ufficio amministrativo comunale, sulla base del costo orario del personale impiegato, calcolato secondo le norme contrattuali vigenti e comunicato al soggetto richiedente.

#### **Art. 9 - Rendicontazione e pagamento**

1. Al termine dell'evento, il Comando di Polizia Municipale svolge una relazione riguardo ai servizi resi e quantifica le ore effettuate da ciascun dipendente, individuando eventuali cause di scostamento rispetto a quanto programmato.

2. La relazione e il prospetto delle ore effettivamente svolte sono comunicati al richiedente ai fini del saldo del pagamento che dovrà essere effettuato entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione.

3. In caso di mancato o incompleto pagamento l'Ente si rivale per la differenza a mezzo degli strumenti di riscossione coattiva applicabili.

4. Nel caso in cui, per ragioni di forza maggiore o per altre particolari comprovate circostanze, il servizio non possa essere svolto o non possa essere portato a termine, ovvero laddove risulti meno oneroso di quanto preventivato, è posta a carico del richiedente solo la parte di oneri corrispondente alle prestazioni effettivamente rese e le somme eccedenti versate a titolo di anticipazione sono restituite all'interessato.

#### **Art. 10 - Criteri per l'impiego e per la remunerazione del personale**

1. Le attività a favore di terzi, ai fini di non gravare sui normali servizi istituzionali, vengono svolti in prevalenza come ore di servizio straordinario aggiuntivo, al di fuori dell'orario ordinario di lavoro del Personale del Corpo di Polizia Municipale, purché la prestazione di lavoro del singolo dipendente non sia in contrasto con norme di legge e/o regolamentari e avvenga nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego contrattualizzato.

2. Ferme restando le prevalenti altre esigenze istituzionali di servizio, la scelta del personale da impiegare nei servizi oggetto della presente regolamentazione, quando svolti fuori dall'orario di normale turnazione, comunque nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dalle norme che regolano il lavoro a servizio delle pubbliche amministrazioni, avverrà prioritariamente tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che, su base volontaria, avranno preventivamente manifestato la loro disponibilità a svolgere detta tipologia di attività aggiuntive, secondo un criterio di equo avvicendamento.

3. I servizi di polizia locale oggetto della presente regolamentazione sono disciplinati e svolti in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017, convertito nella L. n. 96/2017 e dall'art. 56-ter del CCNL Personale Comparto Funzioni Locali 21/05/2018. I proventi costituiti dalle somme introitate per il pagamento dei servizi aggiuntivi sono destinate alla retribuzione del personale impiegato in lavoro straordinario, secondo la disciplina stabilita in sede di contrattazione decentrata ai sensi del comma 3-bis del succitato art. 22.

4. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quello al momento previsto per il lavoro straordinario.

5. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario dei singoli dipendenti interessati e non rientrano nel tetto massimo spendibile dall'ente per i compensi per lavoro straordinario.

6. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, costituite dalle somme versate dai soggetti organizzatori degli eventi per cui è erogato il servizio di polizia locale a pagamento.

7. Nel caso in cui venga impiegato personale in regime di lavoro ordinario, ai dipendenti interessati non spetterà alcuna ulteriore remunerazione e le somme introitate per il pagamento del servizio saranno acquisite a bilancio dall'Ente.

#### **Art. 11 - Disposizioni finali, entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e si applica il principio secondo cui il pubblico dipendente ha un rapporto esclusivo

con l'Amministrazione comunale e non può svolgere alcuna altra attività lavorativa di tipo subordinato o di lavoro autonomo in assenza di espressa autorizzazione. I servizi resi dovranno essere sempre compatibili con le esigenze generali di organizzazione del Corpo e nel rispetto della funzione di Polizia Municipale e delle finalità istituzionali del Comune, tenuto conto delle priorità da riconoscere all'effettuazione dei servizi di pubblica necessità e interesse generale di competenza.

2. La presente regolamentazione entra in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

3. Ogni norma regolamentare riferita all'ambito materiale oggetto della presente disciplina che contrasti con quanto disposto da quest'ultima deve ritenersi automaticamente abrogata e sostituita dalle presenti disposizioni.